



Decreto n° 0177 / Pres.

Trieste, 18 ottobre 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE I CONTENUTI, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALL'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI, AL SOSTEGNO DI START UP INNOVATIVE E ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE NEL SETTORE REGIONALE DELLE SCIENZE DELLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 56 E 57, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022, N. 22 (LEGGE DI STABILITÀ 2023)

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 18/10/2023

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 17/10/2023

GIANNI CORTIULA

in data 17/10/2023



Vista la Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), che all'articolo 7, comma 56, autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare interventi per l'attrazione di investimenti, per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita, attraverso finanziamenti a favore di imprese, università, organismi di ricerca e altri soggetti che operano nel sistema socio-sanitario regionale, e attraverso il finanziamento di un evento di portata nazionale e internazionale teso ad offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e a diffondere la cultura dell'innovazione nei settori delle scienze della vita, evidenziando l'importanza degli stessi nella creazione di ecosistemi dell'innovazione;

Richiamato in particolare il comma 57, che dispone che i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno dei menzionati interventi siano disciplinati con regolamento regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto il testo del "Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita ai sensi dell'articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1556 del 6 ottobre 2023;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita ai sensi dell'articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita ai sensi dell'articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Definizioni)

CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO, MODALITA' DI ATTUAZIONE E BENEFICIARI

Art. 3 (Tipologie di intervento)

Art. 4 (Modalità di accesso ai finanziamenti)

Art. 5 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità)

CAPO III SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 (Spese ammissibili)

Art. 7 (Regime di aiuto)

Art. 8 (Divieto di cumulo)

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 9 (Presentazione della domanda)

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10 (Modalità istruttoria)

Art. 11 (Fasi del procedimento istruttorio)

Art. 12 (Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità)

Art. 13 (Valutazione amministrativa completa di ammissibilità)

Art. 14 (Valutazione tecnica)

Art. 15 (Valutazione tecnica di ammissibilità)

Art. 16 (Formazione della graduatoria)

Art. 17 (Premiazione)

Art. 18 (Concessione dei contributi)

Art. 19 (Erogazione dei contributi)

Art. 20 (Erogazione anticipata)

CAPO VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21 (Variazioni di progetto)

Art. 22 (Variazioni soggettive)

CAPO VII RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 23 (Presentazione della rendicontazione)

Art. 24 (Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo)

CAPO VIII OBBLIGHI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 25 (Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione)

Art. 26 (Annullamento e revoca)

Art. 27 (Ispezioni e controlli)

Art. 28 (Rinvio)

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 (Disposizione transitoria)

Art. 30 (Entrata in vigore)

Allegato A – Criteri di valutazione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), il presente regolamento stabilisce i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) **ricerca industriale:** ai sensi dell'articolo 2, punto 85) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
 - b) **sviluppo sperimentale:** ai sensi dell'articolo 2, punto 86) del regolamento (UE) 651/2014, l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

- c) innovazione dell'organizzazione: ai sensi dell'articolo 2, punto 96) del regolamento (UE) 651/2014, l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- d) innovazione di processo: ai sensi dell'articolo 2, punto 97) del regolamento (UE) 651/2014, l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- e) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:
 - 1) Microimpresa: da 0 a 9 occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
 - 2) Piccola impresa: da 10 a 49 occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
 - 3) Media impresa: da 50 a 249 occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- f) start-up innovativa: impresa che possiede i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- g) spin-off: impresa nata per scorporamento di un'altra impresa, la quale mantiene tuttavia un ruolo fondamentale nei confronti della nuova realtà imprenditoriale, esercitando su di essa una significativa influenza, soprattutto in termini di competenze di attività svolte. Lo spin-off impiega il know-how cumulato dall'impresa madre per sviluppare un nuovo sentiero di conoscenze e uno specifico utilizzo che non rientrano in termini istituzionali o strategici nei fini dell'organizzazione di origine. Si intendono anche gli spin-off accademici, ovvero imprese nate per utilizzare e valorizzare i risultati della ricerca accademica svolta nelle università o negli organismi pubblici di ricerca;
- h) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza: ai sensi dell'articolo 2, punto 83) del regolamento (UE) 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- i) sistema regionale delle Scienze della Vita: strutture o raggruppamenti organizzati di soggetti, quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro e altri operatori economici, che incentivano attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e che contribuiscono efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi nell'area delle scienze della vita, così come definita nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S4) regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021;
- j) livello di maturità tecnologica, di seguito denominata technology readiness levels (TRL): definizione mutuata dal programma Horizon per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si collocano, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti o servizi per il mercato:
 - 1) TRL 1: principi di base osservati;
 - 2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato;
 - 3) TRL 3: prova sperimentale del concetto;
 - 4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto;
 - 5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante;
 - 6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante;
 - 7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo;
 - 8) TRL 8: sistema completo e qualificato;
 - 9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;
- k) infrastrutture di prova e di sperimentazione: ai sensi dell'articolo 2, punto 98 bis) del regolamento (UE) 651/2014, strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi, e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziati con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche;
- l) struttura competente: la Direzione regionale competente in materia di ricerca o il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa in qualità di Ente gestore del Cluster Regionale Scienze della Vita;
- m) impresa in difficoltà: ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) 651/2014, impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

CAPO II

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, MODALITA' DI ATTUAZIONE E BENEFICIARI

Art. 3 **(Tipologie di intervento)**

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono destinati a supportare le seguenti tipologie di intervento:
 - a) premiazione di idee innovative;
 - b) sostegno a progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo o dell'organizzazione aventi ad oggetto la realizzazione delle idee innovative di cui alla lettera a) presentati dai beneficiari di cui all'articolo 5 comma 3, lettera a) in collaborazione con almeno uno dei beneficiari di cui all'articolo 5, comma 3, lettere b), c) d) ed e);
 - c) sostegno a progetti di validazione di idee e tecnologie innovative che prevedano il raggiungimento di un TRL 6, 7 o 8;
 - d) sostegno all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 58 della legge regionale 22/2022 tutti gli interventi di cui al comma 1 possono essere gestiti dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa in qualità di Ente gestore del Cluster Regionale Scienze della Vita, sulla base di quanto disposto da un accordo di collaborazione preventivamente stipulato con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 **(Modalità di accesso ai finanziamenti)**

1. L'accesso al finanziamento finalizzato a supportare l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) avviene attraverso la partecipazione ad un bando di concorso contenente l'indicazione:
 - a) del tema su cui sviluppare l'idea innovativa;
 - b) delle modalità e dei termini di presentazione della domanda;
 - c) delle modalità di premiazione;
 - d) del numero di idee premiate;
 - e) della quantificazione dei premi;
 - f) delle modalità di corresponsione dei premi.
2. L'accesso ai finanziamenti a supporto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) avviene attraverso la partecipazione ad un avviso contenente l'indicazione:
 - a) dei termini di avvio, durata e conclusione delle iniziative;
 - b) della dotazione finanziaria;
 - c) delle modalità e dei termini di presentazione della domanda;
 - d) delle modalità e dei termini di concessione, di erogazione dell'anticipo e di rendicontazione del contributo.

Art. 5 **(Beneficiari e requisiti di ammissibilità)**

1. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):
 - a) le PMI;
 - b) le start-up innovative;

- c) gli spin-off.
2. I beneficiari di cui al comma 1 sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - e) non essere impresa in difficoltà.
 3. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b):
 - a) le PMI, le start-up innovative e gli spin-off risultati vincitori del bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) altre PMI e grandi imprese, start-up innovative e spin-off;
 - c) le università;
 - d) gli organismi di ricerca;
 - e) le strutture sanitarie e di ricerca.
 4. In caso di progetti che prevedano attività di innovazione di processo e dell'organizzazione che presentino tra i beneficiari una o più grandi imprese, i beneficiari PMI sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.
 5. I beneficiari di cui al comma 3 sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
 - a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto;
 - b) realizzare l'intervento nel territorio regionale;
 - c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- e) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;
 - h) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia, prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso, qualora il contributo concedibile superi i centocinquantomila euro;
 - i) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.
6. I beneficiari di cui al comma 3, lettere c), d), e) non svolgono attività economica, ovvero un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora i beneficiari svolgano sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell'attività non economica purché alternativamente:
- a) i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate siano nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità;
 - b) il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione, quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economica non superi il 20 per cento della pertinente capacità annua complessiva del soggetto.
7. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c):
- a) le PMI e grandi imprese;
 - b) le start-up innovative;
 - c) gli spin-off;
 - d) le università;
 - e) gli organismi di ricerca.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 5 e 6.
9. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) le PMI e grandi imprese, singolarmente o in forma associata tramite la costituzione di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI).
10. I beneficiari di cui al comma 9 sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 5.

CAPO III **SPESE AMMISSIBILI**

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), sono ammissibili le seguenti spese al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui rappresenti un costo per il beneficiario, purché strettamente legate alla realizzazione dei progetti e sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto:
- a) personale: la spesa relativa al personale impiegato nel progetto, responsabile del progetto, ricercatori, tecnici e operai, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il

profilo ricoperto. La spesa relativa alle ore svolte nelle missioni relative al progetto finanziato è ammissibile per il solo personale dipendente nel limite dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di impresa individuale o dai collaboratori familiari non dipendenti dell'impresa o dagli amministratori e soci, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente prima dell'avvio del progetto. Nel caso di università, organismi di ricerca pubblici o di diritto pubblico possono rientrare tra le spese del personale i costi unitari per il personale non dipendente rientrante nella categoria dei borsisti, assegnisti di ricerca e dottorandi da indicare nell'avviso di riferimento. Non sono ammissibili le spese del personale con mansioni amministrative e contabili, che rientrano tra le spese generali calcolate nella misura del 10 per cento, di cui alla lettera h);

- b) strumenti e attrezzature: le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Al fine di privilegiare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) sul mercato, i beni devono essere nuovi di fabbrica. Sono ammissibili anche beni acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto. In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso;
- c) prestazioni e servizi: le spese sostenute per prestazioni e servizi necessari all'attività progettuale acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di test, prove e i servizi in cloud, i servizi propedeutici alla brevettazione, e per le attività di coordinamento progettuale, divulgazione e diffusione dei risultati, le spese connesse all'attività di certificazione nella misura del 2 per cento dei costi relativi al personale;
- d) servizi di consulenza qualificata: le spese sostenute per servizi di consulenza qualificata per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale o sviluppo sperimentale o innovazione di processo o dell'organizzazione, studi, progettazione e similari, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:
 - 1) università o organismi di ricerca;
 - 2) altri soggetti in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;
- e) beni immateriali: i costi per l'acquisto di brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza nel periodo di realizzazione del progetto acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato. Tali beni sono ammissibili in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto. Sono ammissibili anche beni immateriali acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto;
- f) realizzazione prototipi: le spese per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori o impianti pilota, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato;
- g) materiali di consumo: le spese sostenute per l'acquisto di materiali direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi;

- h) spese generali: spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi nella misura del 10 per cento dei costi relativi al personale.
- 2. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) sono ammissibili unicamente i costi degli investimenti materiali e immateriali al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui rappresenti un costo per il beneficiario, che comprendono tutte le spese sostenute, a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto, per acquistare macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informatico, ivi compresi i costi di progettazione, installazione e collaudo, per l'ammodernamento dell'infrastruttura di prova e sperimentazione.
- 3. Non sono ammissibili spese diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

Art 7

(Regime di Aiuto)

- 1. I premi assegnati ai vincitori del Concorso di cui all'articolo 4, comma 1, sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
- 2. I finanziamenti a sostegno degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) sono concessi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25, 26 bis e 29 del regolamento (UE) 651/2014.
- 3. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
 - a) finanziamenti a sostegno degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in presenza di collaborazione con una università o un organismo di ricerca:
 - 1) ricerca industriale:
 - 1.1) piccole imprese: max 80%
 - 1.2) medie imprese: max 75%
 - 1.3) grandi imprese: max 65%
 - 2) sviluppo sperimentale:
 - 2.1) piccole imprese: max 60%
 - 2.2) medie imprese: max 50%
 - 2.3) grandi imprese: max 40%
 - 3) innovazione:
 - 3.1) piccole e medie imprese: max 50%
 - 3.2) grandi imprese: max 15%
 - b) finanziamenti a sostegno degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) in assenza di collaborazione con un'università o un organismo di ricerca e lettera c):
 - 1) ricerca industriale:
 - 1.1) piccole imprese: max 70%
 - 1.2) medie imprese: max 60%
 - 1.3) grandi imprese: max 50%
 - 2) sviluppo sperimentale:
 - 2.1) piccole imprese: max 45%
 - 2.2) medie imprese: max 35%
 - 2.3) grandi imprese: max 25%
 - 3) innovazione:
 - 3.1) piccole e medie imprese: max 50%
 - 3.2) grandi imprese: max 15%
 - c) finanziamenti a sostegno degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d):
 - 1) piccole imprese: max 45%
 - 2) medie imprese: max 35%
 - 3) grandi imprese: max 25%

4. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'intensità di aiuto di cui al comma 3, lettera c) può essere aumentata di altri 5 punti percentuali per le infrastrutture di prova e di sperimentazione di cui almeno l'80 % della capacità annua è assegnato alle PMI.

Art. 8

(Divieto di cumulo)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi concessi per le medesime iniziative e aventi ad oggetto le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi concessi alle imprese sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime de minimis, fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. I contributi alle università e organismi di ricerca non sono cumulabili con altri aiuti comunitari e aiuti pubblici.

CAPO IV

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 9

(Presentazione della domanda)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) la domanda deve essere inviata secondo le modalità ed entro i termini indicati dal bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1 o dall'avviso di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) la presentazione delle domande avviene a seguito dell'apertura di sportelli periodici fino all'esaurimento delle risorse stanziato secondo le modalità e con le scadenze previste dall'avviso di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2.

CAPO V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10

(Modalità istruttoria)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) la selezione delle domande avviene con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che prevede la valutazione comparata delle domande sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) la selezione delle domande avviene con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000 che prevede lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 11

(Fasi del procedimento istruttorio)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:

- a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità;
 - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità;
 - c) valutazione tecnica;
 - d) formazione della graduatoria.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, comma 2 il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
- a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità;
 - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità;
 - c) valutazione tecnica di ammissibilità.
3. La valutazione amministrativa di ammissibilità sia preliminare che completa di cui al comma 1, lettere a) e b) e comma 2 lettere a) e b) viene svolta dal personale della Struttura competente.
4. La valutazione tecnica di cui al comma 1, lettera c) viene svolta da una Commissione nominata con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente in materia di ricerca ed è costituita da cinque membri di cui due dipendenti regionali, un esperto in materia di innovazione e due esperti sulle materie relative al settore delle Scienze della Vita.
5. La valutazione tecnica di ammissibilità di cui al comma 2, lettera c) viene svolta da un esperto competente nella materia oggetto del progetto presentato nominato con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente in materia di ricerca, coordinato da un dipendente della Direzione regionale competente in materia di ricerca.

Art. 12

(Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità)

1. La valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità accerta i seguenti requisiti:
- a) che la domanda sia stata presentata nei termini previsti dal bando di concorso o dall'avviso di riferimento;
 - b) che la domanda sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - c) che il progetto rispetti il limite di durata indicato nell'avviso di riferimento, fatta eccezione per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - d) per i soli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) il progetto sia presentato in collaborazione.
2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità elencati al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità e le domande prive dei requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 13.
3. Prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla successiva fase istruttoria viene data tempestiva comunicazione ai richiedenti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 13

(Valutazione amministrativa completa di ammissibilità)

1. Le domande che hanno superato la valutazione preliminare di ammissibilità di cui all'articolo 12 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie volte ad accertare:
- a) la presenza in capo ai richiedenti dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - b) l'ammissibilità delle spese preventivate;
 - c) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 8.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente ne dà comunicazione al richiedente assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Qualora le

integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. Le domande che anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2 risultino prive dei requisiti di ammissibilità oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'articolo 14 e alla valutazione tecnica di ammissibilità di cui all'articolo 15.
4. La Struttura competente comunica ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi del comma 3.

Art. 14 **(Valutazione tecnica)**

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 12 e 13 sono oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione di cui all'articolo 11, comma 4 sulla base dei criteri di valutazione individuati per i singoli interventi nell'Allegato A al presente regolamento. Al termine della valutazione tecnica viene redatta una scheda contenente i punteggi per ciascun criterio di valutazione ed il punteggio complessivo.

Art. 15 **(Valutazione tecnica di ammissibilità)**

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 12 e 13 sono oggetto di valutazione tecnica di ammissibilità da parte di un esperto competente nella materia oggetto del progetto presentato di cui all'articolo 11, comma 5, sulla base dei criteri di valutazione individuati per i singoli interventi nell'Allegato A al presente regolamento. Al termine della valutazione tecnica viene redatta una scheda contenente la valutazione espressa per ciascun criterio con un giudizio positivo o negativo.

Art. 16 **(Formazione della graduatoria)**

1. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la graduatoria contiene unicamente l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun progetto e l'importo dell'eventuale premio assegnato.
2. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la graduatoria contiene per ciascun progetto l'indicazione del punteggio attribuito, della spesa ammessa e del relativo contributo.
3. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande attestato dal numero progressivo di protocollo.
4. La graduatoria e l'elenco delle domande non ammesse sono approvati con provvedimento del responsabile della Struttura competente.
5. La Struttura competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.
6. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, è disposta l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

Art. 17 **(Premiazione)**

1. Con riferimento al bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1 i premi vengono corrisposti secondo le modalità stabilite dal bando di riferimento entro il termine di novanta giorni dalla scadenza dei termini di

presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990. Eventuali motivi che ostano alla liquidazione del premio, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai beneficiari ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

2. La concessione del premio è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica, come definita dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.
3. Qualora al momento dell'assegnazione il valore del premio superi il massimale disponibile per il soggetto avente diritto, l'importo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto vincitore. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di corrispondere il premio.

Art. 18

(Concessione dei contributi)

1. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) il provvedimento di concessione è adottato secondo le modalità stabilite dall'avviso di riferimento entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.
2. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) il provvedimento di concessione è adottato secondo le modalità stabilite dall'avviso di riferimento entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.
3. Eventuali motivi che ostano alla concessione del contributo, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai beneficiari ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 19

(Erogazione dei contributi)

1. Fatta eccezione per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i contributi concessi ai beneficiari imprese possono essere erogati unicamente qualora queste ultime non risultino destinatarie di una ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile (clausola Deggendorf).

Art. 20

(Erogazione anticipata)

1. Fatta eccezione per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i contributi concessi ai beneficiari imprese possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima e secondo le modalità stabilite dall'avviso di riferimento entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
2. I contributi concessi ai beneficiari imprese possono essere erogati in via anticipata unicamente qualora queste ultime non risultino destinatarie di una ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile (clausola Deggendorf).
3. I contributi concessi ai beneficiari non aventi natura di impresa possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000, previa presentazione di una fidejussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi e previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima e secondo le modalità stabilite dall'avviso di riferimento entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

CAPO VI

REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21
(Variazioni di progetto)

1. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale dall'iniziativa ammessa a contributo, previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario in cui si illustrano i motivi della variazione rispetto all'iniziativa originariamente descritta nella domanda di incentivo.
2. L'esito della valutazione in ordine alla variazione viene comunicata al beneficiario entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non può in alcun caso comportare un aumento del contributo concesso.

Art. 22
(Variazioni soggettive)

1. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

CAPO VII
RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 23
(Presentazione della rendicontazione)

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1 lettere b), c) e d) presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 41, 41 bis o 42 o 43 della legge regionale 7/2000 entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo secondo le modalità stabilite dai rispettivi avvisi.
2. È consentita la proroga del termine di rendicontazione di cui al comma 1 a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. .

Art. 24
(Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo)

1. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), l'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione viene effettuata verificando i presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo; in tal caso il contributo è ridotto proporzionalmente.
4. Il contributo è liquidato, a seguito dell'esame istruttorio, fermo restando il limite massimo del contributo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. I contributi sono liquidati entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione.

CAPO VIII
OBBLIGHI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 25

(Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) utilizzare le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al bando di concorso o all'avviso e della relativa rendicontazione alla Struttura competente indicate rispettivamente nel bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1 o negli avvisi di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, per tutta la durata del progetto e fino al periodo del mantenimento dei vincoli di destinazione di cui alla lettera e), salvo il caso di cui all'articolo 22;
 - c) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 in relazione alle variazioni di progetto;
 - d) rispettare i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dalla Struttura competente;
 - e) ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili oggetto di incentivi, nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni per le PMI o cinque anni per le grandi imprese dalla data di conclusione dell'iniziativa; l'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
 - f) ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, trasmettere con le modalità e nel termine stabilito rispettivamente nel bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1 o negli avvisi di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto dei vincoli di cui alle lettere b) ed e);
 - g) consentire ispezioni e controlli.

Art. 26

(Annullamento e revoca)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la presentazione della relativa rendicontazione, oppure il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
 - b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
 - c) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato dalla domanda o nella richiesta di variazione approvata dalla Struttura competente;
 - d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

Art. 27

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, possono essere disposti in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai

contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Art. 28

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 2023 sono finanziate esclusivamente le tipologie di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 30

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.
0 punti	Requisito assente.

<i>criterio</i>	<i>articolazione del criterio</i>	<i>scala di valutazione</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punteggio</i>
1. Qualità/Innovatività della soluzione offerta	Viene valutata la capacità della soluzione offerta di soddisfare le esigenze dei potenziali utilizzatori e il vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti sul mercato.	0-5	4	
2. Scalabilità della soluzione	Viene valutata la capacità della soluzione di ingresso sul mercato e di aumento delle sue dimensioni sul mercato in termini di clienti e volume d'affari in modo anche esponenziale senza un impiego di risorse proporzionali. Viene inoltre presa in considerazione la capacità della soluzione di adattarsi a settori diversi rispetto a quello di applicazione attuale o viceversa di verticalizzarsi su un settore specifico	0-5	4	
3. Validità del Business Model	Viene valutata la chiarezza nella descrizione del business model e la sua capacità di generare liquidità e di essere sostenibile nel lungo periodo	0-5	4	
4. Solidità e competenze del team	Viene valutata l'eterogeneità delle competenze del team e la disponibilità del medesimo a lavorare a tempo pieno per raggiungere lo sviluppo del progetto previsto	0-5	7	
5. Sostenibilità ESG	Questo parametro misura la capacità dell'idea di rispondere ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030	0-5	1	

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio per ogni criterio è dato dal prodotto tra il valore del giudizio e il coefficiente

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri

Intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)

da valutare in termini di giudizio espresso con SÌ/NO

<i>criterio</i>	<i>articolazione del criterio</i>	<i>giudizio</i>
1. Qualità del progetto in termini di	a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità della soluzione rispetto allo stato dell'arte nell'impresa e nel mercato di riferimento	
	b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto	
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa	a) Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità della soluzione di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali	
	b) Ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio	
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto	Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto	
4. Chiarezza progettuale, pertinenza e congruità delle spese	Dettaglio, completezza del progetto presentato, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione; pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere	
5. Contributo alla sostenibilità ambientale	Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare - l'utilizzo di materiali ecocompatibili - il riuso dei residui di lavorazione - la riduzione e il riciclo dei rifiuti - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti - il risparmio delle risorse energetiche - l'efficientamento energetico - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili - il risparmio delle risorse idriche	
6. Progetto concernente le tecnologie abilitanti	Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso	

Intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)

da valutare in termini di giudizio espresso con SÌ/NO

criterio	articolazione del criterio	giudizio
1. Coerenza del progetto in termini di	a) Innovatività e originalità del progetto misurata in termini di adeguatezza del TRL di partenza rispetto allo stato dell'arte dell'impresa e del mercato di riferimento	
	b) validità tecnica misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici	
2. Adeguatezza delle attività da realizzare in termini di	a) coerenza delle attività progettuali da realizzare rispetto al TRL da raggiungere	
	b) pertinenza e congruità delle spese rispetto ai contenuti progettuali	
3. Adeguatezza del soggetto proponente	Presenza di risorse umane interne ed esterne coinvolte nel progetto con competenze rispetto ai contenuti delle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere	
4. Contributo alla sostenibilità ambientale	Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare - l'utilizzo di materiali ecocompatibili - il riuso dei residui di lavorazione - la riduzione e il riciclo dei rifiuti - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti - il risparmio delle risorse energetiche - l'efficientamento energetico - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili - il risparmio delle risorse idriche	
5. Progetto concernente le tecnologie abilitanti	Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso	

Intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.
0 punti	Requisito assente.

criterio	articolazione del criterio	scala di valutazione	coefficiente	punteggio
1.Qualità del proponente /dei proponenti in termini di	a) competenze maturate nel settore delle scienze della vita	0 - 5	2	
	b) competenze maturate nella gestione di infrastrutture di prova e sperimentazione	0 - 5	2	
2.Qualità del progetto in termini di	a) Innovatività dell'infrastruttura misurata in termini di originalità e novità della stessa rispetto allo stato dell'arte nell'impresa/nelle imprese	0-5	2	
	b) validità tecnica della infrastruttura, misurata in termini di obiettivi e finalità da raggiungere, di contributo all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività	0-5	2	
3.Prospettive d'impatto del progetto	Potenzialità economica dell'infrastruttura, in particolare come capacità della stessa di rispondere alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto al suo potenziale utilizzo, la scalabilità dell'infrastruttura per soddisfare le esigenze future e quindi essere facilmente adattata a servire un numero crescente di utenti e interoperabilità dell'infrastruttura con altri sistemi esterni esistenti	0-5	2	

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

4. Chiarezza progettuale	Dettaglio e completezza del progetto con particolare riferimento alla descrizione delle caratteristiche tecniche della infrastruttura di prova e sperimentazione da realizzare.	0-5	2	
5. Chiarezza del modello di business da applicare nell'utilizzo della infrastruttura di prova e sperimentazione	Dettaglio e completezza del modello di business da applicare nell'utilizzo della infrastruttura di prova e sperimentazione, la sua sostenibilità economica del tempo rispetto ai clienti effettivi e potenziali cui destinare l'utilizzo della infrastruttura	0-5	2	
6. Pertinenza e congruità delle spese	Pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere	0-5	2	
7. Contributo alla sostenibilità ambientale	Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare - l'utilizzo di materiali ecocompatibili - il riuso dei residui di lavorazione - la riduzione e il riciclo dei rifiuti - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti - il risparmio delle risorse energetiche - l'efficientamento energetico - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili - il risparmio delle risorse idriche	0-5	2	

Il punteggio per ogni criterio è dato dal prodotto tra il valore del giudizio e il coefficiente

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri

VISTO: IL PRESIDENTE